

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2025, n. 421

Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Contenzioso del Personale", confermata dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, dalla Dirigente della Sezione Personale e dall'Avvocato regionale, officiato della difesa dell'Ente, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) del parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale"), reso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- c) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- d) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il

presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023);

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale

- Con sentenza n. 52/23 del 13.01.2023 emessa nel giudizio iscritto al n. RG. 2646/20 il Tribunale di Bari- Sezione del Lavoro – Giudice dott.ssa Procoli, in accoglimento del ricorso depositato da Omissis in data 26.02.2020, accoglieva la domanda e pertanto così provvedeva : “- dichiara che la posizione economica di Omissis, all’atto del passaggio alla categoria B6 era B5 e non B3, con conseguente prelievo dalla indennità di amministrazione nella misura di uno scatto di progressione, previa rideterminazione della indennità di amministrazione come di seguito indicato; - dichiara il diritto di Omissis alla corresponsione delle somme in eccesso eventualmente risultanti dalla differenza tra quanto prelevato dalla Regione e quanto dovuto secondo il conteggio degli importi sulla base della retribuzione iniziale rideterminata ai sensi dell’art. 28 CCNL 5.10.2001 con riferimento alla categoria B3, l’aumento della stessa sino alla categoria B5 e la riduzione della indennità di amministrazione nella misura di uno scatto per il passaggio alla categoria B6; - per l’effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento in favore di Omissis della complessiva somma di euro 7.711,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall’insorgenza di ciascuna voce di credito sino al saldo e secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994; - compensa le spese processuali”.
- Avverso tale sentenza proponeva tempestivo e rituale appello la Regione Puglia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 351, co.2, e 283 c.p.c.; 2) In via principale, in accoglimento dell’appello, riformare completamente la sentenza n. 52, pronunciata dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, in data 13.01.2023 e contestualmente depositata, resa nella causa iscritta al n. R.G. 2646/2020 e, pertanto 3) Rigettare la domanda così come formulata dalla parte ricorrente nel giudizio di primo grado; 4) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali; In via istruttoria, si chiede ammettere CTU tecnico contabile”.
- Nel giudizio de quo si costituiva l’appellato riportandosi al ricorso introduttivo, facendo presente che analoga questione era stata già risolta con recenti sentenze passate in giudicato di codesta Corte ai nn.ri 321 e 322/2024, decidendo in via dirimente su fattispecie del tutto identica alla presente, e con note di udienza del 05.11.24 così concludeva: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo mensile di € 48,81, corrispondente a due scatti di progressione economica ingiustamente prelevati dall’indennità di amministrazione, ed a decorrere dal settembre 2004 sino alla data del pensionamento o della cessazione dal servizio; 2. in conseguenza, condannare la Regione Puglia a corrispondere in suo favore la somma di € 7.711,98; 3. condannare la Regione Puglia, ex art. 429 III co c.p.c., a pagare in suo favore gli interessi nella misura legale e il danno da svalutazione monetaria sui singoli ratei dalla data di maturazione fino al soddisfo; 4. Condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio e distrattario”.
- Nelle more, con determina n. 00488 del 28.04.2023 del Registro delle Determinazioni (Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23

giugno 2011 n.118. Esecuzione Sentenza del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro n. 52/2023 - Dip. Omissis c/ Regione Puglia. Impegno e contestuale liquidazione. Sorte capitale), la Regione Puglia decideva "Di dare esecuzione alla sentenza n. 52/2023 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, in relazione alle somme nella stessa stabilite, giusto riconoscimento del debito fuori bilancio, DDL n. 21 del 13.03.2023, per decorrenza termini ex art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011", e provvedeva così a liquidare in favore di Omissis la somma di € 7.711,98 per sorte capitale, la somma di € 656,36 a titolo di interessi legali, e la somma di € 448,72 a titolo di rivalutazione.

- All'udienza Collegiale del 05.11.2024 la Corte adita così si esprimeva: "invita le parti a trovare un'intesa conciliativa della controversia tenendo conto delle decisioni già pronunciate da questa Corte con sentenze n. 321 e 322 del 2024 e della CTU già espletata, nonché dei criteri di valutazione adottati in quella sede e rinvia all'udienza del 25.02.2025 per la verifica del bonario componimento".
- Con reciproche comunicazioni inviate a mezzo pec le parti si scambiavano proposta transattiva e relativa accettazione.

Pertanto, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente che, in caso di soccombenza per l'Amministrazione, comporterebbe un aggravio di costi per le casse regionali, si ritiene opportuno aderire all'invito formulato dalla Corte d'Appello di Bari nell'ambito del giudizio R.G. n. 75/2023 ed esperire un tentativo di definizione bonaria della controversia pendente con Omissis nei modi e termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, nonché di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato incaricato della difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale.

La liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione, avverrà mediante determinazioni della Dirigente della Sezione Personale.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad € 2.500,00 troverà copertura mediante determinazioni di impegno e liquidazione del Dirigente della Sezione Personale gravanti sulla dotazione del Capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge", Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1, Piano dei conti finanziari: 1.03.02.99.002 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio e un conseguente aggravio di spesa a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 75/2023);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

E.Q. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Pietro LUCCA



Raffaele Berardi



Pietro Lucca
19.03.2025
13:54:08
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Personale

Elisabetta RUBINO

 Elisabetta Rubino
20.03.2025 19:37:33
GMT+01:00

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente
Carmen CASSANO

 Firmato digitalmente da
CARMEN CASSANO
Data: 2025.03.21
17:12:24 +01'00'

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale
Rossana LANZA

 Rossana
Lanza
24.03.2025
07:34:56
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO

 Ciro Giuseppe
Imperio
25.03.2025
13:14:39
GMT+02:00

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

Giovanni Francesco STEA

 Giovanni Francesco Stea
25.03.2025 13:04:06
GMT+01:00

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 31/03/2025 13:04
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2025	19	25.03.2025

CONT. OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE AL COMPONENTO BONARIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BARI, SEZ. LAVORO, (R.G. N. 75/2023) E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 31/03/2025 13:05
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2028
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-ROBERTO MASSARI



Roberto Massari
31.03.2025 12:38:12
GMT+02:00

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

